

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento della "Fornitura n.° 10 Autobus nuovi di fabbrica, di ultima generazione, di classe II secondo la direttiva 2007/46 ce e s.m.i (regolamento 858/2018), di lunghezza FINO A 8.000 MM con alimentazione a GASOLIO EURO 6 STEP E, compatibile hvo", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 I comma D.lgs. 36/2023.

CUP I69I22000770001

CIG B7D705943C

TRA

Umbria TPL e Mobilità S.p.A. rappresentata da _____ nato a _____ CF _____ domiciliato per la carica presso la Società, la quale interviene alla stipula del presente Convenzione nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, con sede in Perugia, Piazzale Bellucci 16/A, C.F. 03176620544, domicilio di posta elettronica certificata umbriamobilita@pec.it di seguito denominata "Umbria TPL o Committente",

E

la Società, _____ con sede in _____ Via _____ – P.IVA _____, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Fornitrice», per la quale interviene nel presente atto il _____ nato a _____ il _____ C.F.: _____ nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, domiciliata per la carica presso la Società,

PREMESSO

- che con determina dell'AU n. ____ del ____ è stata indetta la procedura aperta per la fornitura di n. 10 Autobus nuovi di fabbrica di lunghezza FINO A 8.000 MM con alimentazione a GASOLIO EURO 6 STEP E, compatibile hvo, da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa;
- che la suddetta fornitura è finanziata con le risorse previste dal Decreto Ministeriale n. 223/2020;
- che ai fini suddetti, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, di seguito nel presente contratto denominato semplicemente «codice» o «codice dei contratti», è stata esperita apposita gara mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (inserita nel portale Net4Market),
- che la Commissione di gara appositamente nominata dalla Committente ha aggiudicato l'appalto in via provvisoria all'operatore economico in epigrafe;
- con determina dell'AU n. ____ del ____ è stata disposta l'aggiudicazione all'operatore ____ in epigrafe;

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Richiamo delle premesse

1. Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Art. 2 - Oggetto

1 La Committente alle condizioni ed ai prezzi stabiliti nel presente contratto e relativi allegati affida all'operatore economico _____ che accetta senza riserva alcuna e si impegna ad eseguire, la fornitura di complessivi n. 10 autobus nuovi di fabbrica, secondo le specifiche del capitolato;

2 Il luogo di consegna degli autobus è stato indicato nel capitolato ovvero nella lettera di aggiudicazione definitiva con autorizzazione all'inizio della prestazione, anche eventualmente in pendenza dell'efficacia.

3 La prestazione dovrà essere eseguita nel rispetto dei seguenti documenti allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale:

- Offerta economica presentata in sede di gara;
- Offerta tecnica presentata in sede di gara;
- Capitolato Tecnico con relativi allegati posto a base di gara.

Art. 3 - Importo del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a € _____ (euro _____/00), oltre IVA.

Art. 4 - Durata

L'avvio della fornitura avviene con la sottoscrizione del presente contratto.

La Consegna mezzi dovrà avvenire in un arco temporale tra il 15/12/2026 e 18/02/2027.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante del contratto:

- Offerta economica presentata in sede di gara
- Offerta tecnica presentata in sede di gara
- Capitolato posto a base di gara, con relativi allegati
- Dichiarazione ai sensi l. 136/2010 e s.m.i.
- Copia garanzia contrattuale prestata

2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 6 - Domicilio della Fornitrice

1. La Fornitrice ha eletto domicilio nella propria sede sociale sopra indicata. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto. Le variazioni del rappresentante di cui al comma 1 e del domicilio di cui al comma 2 del presente devono essere tempestivamente notificate alla Committente a cura della Fornitrice.

Art. 7 - Fatturazioni

1. Le fatture saranno emesse dalla Fornitrice per le prestazioni rese, completate e regolarmente collaudate.

2. Per quanto riguarda la fatturazione si fa espresso riferimento alle previsioni di cui al Capitolato tecnico allegato.

3. Esse dovranno recare l'indicazione degli estremi del presente contratto a cui si riferiscono ed il codice CIG in epigrafe indicato.

4. Per il pagamento delle stesse sarà acquisito il DURC riferito alla Fornitrice, in originale o copia conforme, in corso di validità ovvero di data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data della fattura, pena il mancato pagamento della fattura stessa nei termini previsti, senza che la stessa Fornitrice possa accampare pretese al riguardo.

5. In caso di mancata regolarità del DURC la Committente procederà all'attivazione delle procedure per l'attuazione dell'intervento sostitutivo della S.A. per il caso di inadempienze contributive degli operatori economici, di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16.2.2012, n. 3.

6. Si specifica che la scrivente è assoggettata all'istituto dello "split payment" di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, giusta D.L. 24.4.2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2017, n. 96.

7. Si specifica che in caso di RTI dovrà essere presentato il relativo atto costitutivo con mandato di rappresentanza alla mandataria e esatta ripartizione percentuale corrispondete a quanto dichiarato in

gara. La fatturazione dovrà essere effettuata separatamente da ciascun componente della RTI con riferimento alla propria quota di partecipazione.

Art. 8 -Termini e modalità di pagamento

1. Le prestazioni regolarmente fatturate saranno liquidate dalla Committente, secondo quanto previsto all'art. 9 del Capitolato, a 60 giorni dalla data della fattura a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c bancario intestato alla Fornitrice, con riferimento al CIG in epigrafe come da dichiarazione allegata ai sensi della Legge n.136/2010 del 13.8.2010.

2. Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato il corrispettivo sarà liquidato alla consegna dei mezzi a seguito del "Collaudo di Accettazione".

3. La Fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti, se ricorre il caso, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/06 e s.m.i. causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla traccia-

bilità dei flussi finanziari.

Art. 9 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 comma II let. b) del D.lgs. 36/2023 in caso di una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, le variazioni operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Art. 10 - Garanzia di contratto o cauzione definitiva.

1. La Fornitrice ha prestato la garanzia di contratto (cauzione definitiva) a mezzo di polizza fidejussoria n. _____ dell'importo di € _____ rilasciata dalla _____
- Sede di _____ in data _____.

Art. 11 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. La Fornitrice è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi ed altre disposizioni riguardanti l'impiego di manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:

a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, la Fornitrice si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vi-

gore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;

b) i suddetti obblighi vincolano la Fornitrice anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni della Fornitrice stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la Fornitrice dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Committente o ad essa segnalata da un ente preposto, la Committente medesima comunica alla Fornitrice l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione adeguata sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento alla Fornitrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti dalla stessa.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora la Fornitrice invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Fornitrice in esecuzione del presente contratto.

Art. 12 – Penali

1. Si rinvia all'Art. 6 del Capitolato per la determinazione delle ipotesi e le modalità di applicazione delle penali. Per tutto quanto non previsto si rinvia altresì all'art. 126 del D.lgs 36/2023. Non sono previsti premi di accelerazione.

Art. 13 - Risoluzione del Contratto

1 Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del Codice e per quanto non previsto, gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile e l'art. 10 del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

Art. 14 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1 Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d) dello stesso, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

to. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione Appaltante, ex art. 6, comma 1, dell'Allegato II.14. Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice

IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

Art. 15 – Obblighi di riservatezza

1 L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la SA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2 L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza

degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 16 – Recesso

1 Per il recesso del contratto trova applicazione l'art. 123 del Codice e l'art. 13 del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 13 - Trasparenza dei prezzi

1. La Fornitrice espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso operatori economici collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo d'intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;

2. Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la Fornitrice non rispettasce gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso s'intenderà automaticamente risolto ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Fornitrice.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, sono fornite le prime seguenti informazioni.

2. Il Titolare del trattamento è Umbria TPL e Mobilità Spa. Umbria TPL. ha nominato il Responsabile della protezione dati (RPD) che può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono: 075-92803, indirizzo e-mail: info@umbriamobilita.it;

3. I dati saranno oggetto di trattamento esclusivamente nell'ambito del procedimento per l'affidamento della prestazione di cui al presente documento.

1. Il trattamento dei dati personali per le finalità dichiarate è necessario per gli adempimenti sottesi al presente rapporto contrattuale.

4. In qualità di interessato, potrà essere esercitato il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD), il diritto di opposizione (art. 21 RGPD). Inoltre, si potrà proporre reclamo all'autorità di controllo (art. 77 RGPD).

5. Per maggiori informazioni è possibile consultare l'informativa estesa pubblicata sul sito internet www.umbriamobilita.it.

Art. 15 - Spese di gestione, imposte, tasse e contrattuali

1. Sono a carico della Fornitrice tutte le spese di bollo, se dovute, per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

2. A carico della Fornitrice restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni contrattuali.

3. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

4. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

5. Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto e relativi allegati o norme richiamate si intendono I.V.A. esclusa.

6. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l'Imposta di Registro approvata con DPR 26.04.1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'Imposta fissa giusta l'art. 40 del citato Testo Unico.

7. Sono a carico della Fornitrice senza diritto di rivalsa le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla eventuale registrazione del contratto.

	Art. 17 - Controversie e Foro competente	
	1. Le controversie nascenti dal presente contratto saranno defere-	
	rite alla cognizione esclusiva del Tribunale di Perugia.	
	2. È escluso il ricorso all'arbitrato.	
	Art. 18 - Figure del procedimento	
	1. Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Pasquale Pasquini.	
	Art. 19 - Validità del contratto	
	1. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è immedia-	
	tamente impegnativo per entrambe le parti contraenti non essendo	
	necessaria alcuna ulteriore approvazione.	
	2. In deroga al comma 1 del presente articolo le parti danno atto	
	che il contratto stesso è stipulato, per motivi di somma urgenza, in	
	pendenza dell'acquisizione dell'informativa prefettizia in materia di	
	lotta alla delinquenza mafiosa ai sensi d.lgs. n. 153/14, con il quale	
	sono state introdotte disposizioni integrative e modificative al d.lgs.	
	159/11, recante il Codice Antimafia. Per tale motivo il contratto stes-	
	so è sottoposto alla clausola della condizione risolutiva stabilita	
	dall'art. 3 d.lgs. n. 153/14. Qualora dalla successiva informativa del	
	prefetto risultasse la sussistenza di una causa di divieto previste o	
	elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, si procede ai sensi	
	del medesimo art. 3 dello stesso decreto.	

[illegible][illegible][illegible][illegible]